

**INTERVENTI DI RIDUZIONE E PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO DEI
RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN LEGNO**

Premesso che

- secondo il Sesto Programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", per perseguire gli obiettivi delle politiche ambientali anche ambiziosi per produrre miglioramenti in modo rapido ed efficiente, gli Stati devono essere incoraggiati ad utilizzare metodi di governo (governance) anche alternativi alla normativa tradizionale, quali gli accordi volontari;
- secondo il Quinto programma di azione a favore dell'ambiente, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Il Programma auspica inoltre, fra l'altro, la riduzione dello spreco di risorse naturali e la prevenzione dell'inquinamento.

Visto che

- il decreto legislativo 22/97 dispone che la gestione dei rifiuti si conformi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- il decreto legislativo 22/97 ha come obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti, l'incentivazione al loro recupero ed al riutilizzo e la riduzione dell'utilizzo delle discariche;
- il decreto legislativo 22/97 inoltre, prevede all'art. 4 comma 4 che le autorità competenti promuovano e stipulino accordi di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti con possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie, ed il ricorso a strumenti economici;
- il decreto legislativo 22/97 detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

- in data 8.7.1999 è stato sottoscritto tra ANCI e CONAI l'accordo quadro ai sensi dell'art. 41 del d. Lgs. 22/97 che regola essenzialmente le modalità della raccolta differenziata su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio, disciplina le modalità di conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme, garantisce ai Comuni il ritiro e il reimpiego tramite i consorzi di filiera dei materiali;
- lo Statuto di RILEGNO prevede specifiche azioni e attività per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio in legno generati sul territorio nazionale;

Considerato

- la legge regionale 25/98, conformemente al D. Lgs. 22/97 prevede la eventualità di attivare interventi volti alla riduzione e minimizzazione nonché al recupero dei rifiuti attraverso l'individuazione di strumenti negoziali;
- in particolare, l'art. 4 prevede azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti, condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita;
- il Piano regionale dei rifiuti urbani che prevede criteri per le attività di raccolta differenziata sulla base degli obiettivi di ATO, anche attraverso la definizione di criteri per l'organizzazione di servizi di raccolta differenziata integrativa e aggiuntiva;
- la Del. GRT 11.4.2001, n.453 "Approvazione prima e seconda parte dello studio per lo sviluppo coordinato di impianti finalizzati al recupero di materiali riciclabili provenienti dalle raccolte differenziate. – Ipotesi di accordo volontario"
- la Del. GRT 13.4.2001, n.385 "Atto di indirizzo per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio"
- il regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche (Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001 n.32/R)
- che in data 16.07.2002 è stato pubblicato il bando sui quotidiani "La Nazione" e "La Repubblica" contenente l'avviso degli accordi volontari suddetti, pubblicandone i contenuti e le risorse finanziarie disponibili come da scheda n. 21 del P.T.A. 2002-2003 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Le parti:

REGIONE TOSCANA
UNIONE DELLE PROVINCE
PROVINCE
ANCI
ARPAT
ARRR
MPS BANCA VERDE SpA
CISPEL TOSCANA
CONSORZIO TOSCANA RICICLA
RECUPERATORI PRIVATI E/O LORO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

.....
RILEGNO
CONFINDUSTRIA,
CONFCOMMERCIO TOSCANA, CONFESERCENTI TOSCANA
CNA, CONFARTIGIANATO, CASA TOSCANA
LEGA DELLE COOPERATIVE E MUTUE DELLA TOSCANA
ALEER Srl – AGENZIA LUCCHESE ENERGIA RECUPERO RISORSE
UNIONCAMERE
ECOCERVED
TOSCANAMBIENTE
WWF TOSCANA
AMBIENTE E LAVORO (ALT)
LEGAMBIENTE TOSCANA
ITALIA NOSTRA
AMICI DELLA TERRA
LIPU
CAI

.....
sottoscrivono il presente accordo volontario/*protocollo* di intesa.

**ART. 1
OBIETTIVI GENERALI**

Le parti concordano di operare insieme al fine di rendere più efficiente il sistema delle raccolte differenziate e raggiungere una maggiore qualità dei materiali derivanti [dalla RD del legno](#).

ART.2

IMPEGNI DELLE PARTI

1) I GESTORI PUBBLICI si impegnano a implementare e ottimizzare il sistema delle RD in relazione alla qualità e quantità del materiale raccolto anche attraverso apposite e mirate campagne informative.

2) I GESTORI DELLE PIATTAFORME DI SELEZIONE PUBBLICHE E PRIVATE si impegnano a:

1. gestire i propri impianti, oltre che nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 22/97 e del DM 05.02.98, secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nel subAllegato 1 al presente accordo volontario, intervenendo laddove necessario con gli opportuni adeguamenti;
2. garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore;
3. ritirare tutto il materiale idoneo, indipendentemente dalla quantità, di tutti gli operatori firmatari;
4. tendere alla certificazione di qualità degli impianti che operano sul territorio regionale.

ART. 3

ADEGUAMENTO DELL' OFFERTA IMPIANTISTICA

Al fine di adeguare la capacità tecnologica e l'offerta di selezione e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in legno degli impianti a gestione pubblica e privata del territorio regionale, la Regione Toscana si impegna a sostenere finanziariamente progetti di investimento su scala industriale, avvalendosi dei fondi strutturali 2000/2006, ovvero utilizzando altri strumenti finanziari derivanti dal bilancio regionale per interventi analoghi in aree non ricadenti in quelle finanziabili con fondi strutturali.

ART. 4

RUOLO DELLA REGIONE TOSCANA

La Regione si impegna a finanziare i progetti sui seguenti flussi finanziari:

- a) PTTA per l'importo di Euro 50.000;
- b) Docup 2000-2006 per i soggetti pubblici già inseriti in graduatoria approvata con D.D. n. 1681/2002 e successivi e relative procedure di attuazione.

ART. 5

RISORSE E PROGETTI FINANZIABILI

La Regione, ai sensi del precedente articolo 4, si impegna ad inserire, come prioritari al finanziamento, i progetti realizzati da soggetti pubblici, contenuti nel "Parco Progetti Gestione Rifiuti" già risultati ammessi e previsti nelle graduatorie approvate con D.D. n. 1681/2002 e successivi, ove tali progetti risultassero effettivamente cantierabili.

La Regione stanZIA la somma di euro 50.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002 per progetti ed interventi di adeguamento del sistema impiantistico

per il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in legno, promossi da soggetti pubblici e privati. Ciò stante, le somme verranno impegnate con decreto dirigenziale, sulla base di progetti presentati dai soggetti firmatari, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario. La Regione, fino alla concorrenza della somma di euro 50.000 procederà, previa istruttoria tecnico-economica, ad erogare le somme fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile.

Ai fini dell'accoglimento dei progetti i soggetti dovranno dichiarare e documentare:

- l'immediata cantierabilità dei progetti;
- il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente;
- la non cumulabilità con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali.

La Regione per procedere al decreto dirigenziale di impegno di spesa richiederà al soggetto ritenuto idoneo la presentazione di copia conforme del documento comprovante l'avvenuto inizio lavori;

La Regione per procedere alle liquidazioni della somma richiederà al soggetto interessato la presentazione delle spese quietanzate con le modalità che saranno stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento.

Tale accordo, una volta pubblicato sul B.U.R.T., costituisce procedura ad evidenza pubblica e le risorse disponibili sono riservate ai soggetti sottoscrittori di questo stesso accordo.

Ove, entro 90 giorni, dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario, non pervenissero richieste tali da erogare le somme impegnate come da delibera, la Regione, così come i soggetti cofinanziatori, sono liberi di destinare le risorse ad altri interventi e/o progetti di settore secondo le modalità previste dalla delibera che approva il P.T.T.A.

ART. 6

MPS - Banca Verde

Il MPS - Banca Verde, in accordo con le parti che sottoscrivono, si impegna a mettere a disposizione delle aziende pubbliche e private forme di finanziamento particolarmente competitive sul mercato, finalizzate all'adeguamento e ammodernamento delle attrezzature degli impianti tecnologici e dei processi produttivi. Caratteristiche, modalità e condizioni delle linee di finanziamento sono riportate in suballegato n. 2.

ART. 7

ADESIONE DI TERZI

La sottoscrizione dell'accordo è aperta a tutti gli operatori del settore interessati che possono aderire mediante apposita domanda rivolta alla Regione, che dovrà contenere elementi utili a dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari.

Per l'adesione successiva all'avvio della fase sperimentale sarà necessaria apposita e esplicita ratifica da parte della Regione.

ART. 8
DURATA DELL'ACCORDO

La fase di sperimentazione del presente accordo è stabilita in 24 mesi.

ART. 9
COMITATO TECNICO DI VERIFICA

L'attuazione del presente accordo è sottoposto a un comitato tecnico con funzioni di controllo e vigilanza sull'applicazione dell'accordo stesso.

Il comitato tecnico sarà composto da:

1 membro in rappresentanza della Cispel e del Consorzio Toscana Ricicla

1 membro in rappresentanza dei gestori degli impianti

1 membro in rappresentanza del RILEGNO

1 membro in rappresentanza delle categorie economiche

1 membro in rappresentanza della Regione e di ARRR

1 membro in rappresentanza dei Comuni e delle Province

Il Comitato dovrà occuparsi di effettuare periodiche verifiche sullo stato di avanzamento nel perseguire gli obiettivi fissati e dell'elaborazione di una periodica relazione sui risultati conseguiti previsti nel corpo dell'accordo stesso.

A tal fine il Comitato si avvale della collaborazione dei soggetti firmatari dell'accordo, raccoglie i dati via via disponibili e tiene sotto controllo le informazioni relative ai flussi, anche in relazione alle iniziative avviate e realizzate nell'ambito dell'accordo stesso.